



Comune di Laigueglia

Provincia di Savona

ORIGINALE

Ordinanza N. 000045 del 16.07.2020

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI ACCESSI ALLA FASCIA LITORANEA DI LIBERO TRANSITO, GARANTITI ATTRAVERSO GLI STABILIMENTI BALNEARI, PER LA STAGIONE BALNEARE 2020, DALLE ORE 22:00 ALLE ORE 6:00.

IL SINDACO

PREMESSO che

- Il P.U.D. Comunale prevede due tipi di passaggi finalizzati ad assicurare l'accesso alla fascia litoranea di libero transito, situata a bordo battigia di larghezza variabile da 3 a 5 ml a seconda che la profondità della spiaggia sia minore o maggiore di 20 ml:

- 1) pubblici;
- 2) garantiti attraverso gli stabilimenti balneari;

- i secondi sono localizzati, procedendo in direzione nord-sud, nei/tra i seguenti stabilimenti balneari: Bagni Lino, Bagni Davide e Maria Ausiliatrice, Campo Solare e Bagni Roma, Bagni Roma, Bagni Atlantic e Saint Tropez, Bagni Maria, Bagni La Vela, Bagni Nettuno, Bagni Rita ed infine Bagni Diana;

CONSIDERATO che, in forza dell'ordinanza Regione Liguria n. 37/2020 di adozione del documento "*Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, produttive e Ricreative*" 20/96/CR1/COV19, approvato in data 11 giugno 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, sussiste per i concessionari, tra gli altri obblighi, quello di:

- procedere a regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc., comunque assicurata dopo la chiusura dell'impianto.
- disinfezione delle attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc., ad ogni cambio di persona o nucleo familiare, e in ogni caso ad ogni fine giornata.

RITENUTO che, per non vanificare le operazioni di cui sopra, sia necessario eliminare la possibilità di passare attraverso gli stabilimenti balneari, se non presidiati per eventi particolari, chiudendo gli accessi pubblici garantiti di cui sopra;

RITENUTO necessario contemperare le esigenze di igiene di cui sopra con quelle di garantire l'accesso alla fascia litoranea di libero transito situata a bordo battigia, limitando la chiusura dei soli accessi garantiti attraverso gli stabilimenti balneari di cui sopra, così come individuati dal P.U.D. Comunale;

DATO ATTO che, in caso di emergenza, l'accesso all'arenile è comunque garantito dal più vicino accesso pubblico;

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*... in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali*);

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO la Legge n. 689/81, relativa alla contestazione e notificazione delle sanzioni amministrative, e smi;

VISTO lo Statuto di questo Comune;

ATTESO che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati per il fatto che lo stesso è rivolto alla generalità delle persone;

ORDINA

la chiusura temporanea, a cura dei rispettivi concessionari, per la stagione balneare 2020, dalle ore 22:00 alle ore 6:00 e l'inutilizzo degli accessi alla fascia litoranea di libero transito "***GARANTITI ATTRAVERSO GLI IMPIANTI DI BALNEAZIONE***" di cui all'elenco di seguito riportato, se non presidiati per eventi particolari, per le motivazioni in premessa:

- Bagni Lino,
- Bagni Davide e Maria Ausiliatrice,
- Campo Solare e Bagni Roma,
- Bagni Roma,
- Bagni Atlantic e Saint Tropez,
- Bagni Maria,
- Bagni La Vela,
- Bagni Nettuno,
- Bagni Rita,
- Bagni Diana;

Ferma restando l'eventuale applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari ed i limiti edittali fissati per le violazioni delle

ordinanze sindacali dall'art. 7 bis del TUEL, per la violazione della presente ordinanza è stabilito l'importo del pagamento nella somma di € 500,00;

Per le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza si applicano i principi e le procedure previsti dalla L. 24/11/1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni;

DISPONE

che la presente ordinanza sia:

- notificata via PEC ai concessionari degli stabilimenti balneari Bagni Lino, Bagni Davide e Maria Ausiliatrice, Campo Solare e Bagni Roma, Bagni Roma, Bagni Atlantic e Saint Tropez, Bagni Maria, Bagni La Vela, Bagni Nettuno, Bagni Rita ed infine Bagni Diana;
- resa pubblica mediante affissione all'Albo on-line e mediante ogni altro mezzo ritenuto idoneo;
- trasmessa, per quanto di rispettiva competenza,
 - alla Prefettura della Provincia di Savona - Ufficio Territoriale del Governo di Savona;
 - alla Capitaneria di Porto di Savona, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Loano-Albenga;
 - al Comando Stazione Carabinieri di Laigueglia;
 - al Commissariato P.S. di Alassio;
 - al Comandante la Polizia Locale;

Avverso il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Savona, entro 30 giorni dalla pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio di questo Comune;
- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Liguria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Laigueglia 16/07/2020

-

F.to IL SINDACO